Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 8 maggio — Numero 108

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 566 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del direttore del Conservatorio musicale «Giuseppe Tartini», di Trieste, in data 1° novembre 1921;

Sentita la competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I diplomi di licenza e di magistero rilasciati dal Conservatorio «Giuseppe Tartini», di Trieste, ai candidati che abbiano superato le prove d'esame prescritte dai programmi ministeriali in vigore, sono equiparati, per tutti gli effetti legali, ai diplomi rilasciati dai Regi Istituti musicali dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 537 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del direttore del Conservatorio musicale « Giuseppe Verdi » di Trieste, in data 22 dicembre 1921;

Sentita la competente sezione della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I diplomi di licenza e di magistero rilasciati dal Conservatorio musicale « Giuseppe Verdi » di Trieste ai candidati che abbiano superato le prove d'esame prescritte dai programmi ministeriali in vigore, sono equiparati, per tutti gli effetti legali, ai diplomi rilasciati dai RR. Istituti musicali dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali del 13 ottobre 1918, n. 1573, e del 20 febbraio 1919, n. 273;

Visti i decreti Reali del 4 settembre 1919, n. 1694, e del 3 febbraio 1921, n. 213;

Considerato che alcune Camere di commercio italiane all'estero non poterono, per giustificati motivi, provvedere nel termine stabilito dal predetto decreto Reale del 3 febbraio 1921, n. 213, a uniformare il proprio ordinamento interno alle disposizioni portate dai due summenzionati decreti Luogotenenziali;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare di nuovo il termine stabilito per l'applicazione dei predetti decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Nostro ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1921, n. 213, perchè le Camere di commercio italiane all'estero provvedessero a uniformare il proprio ordinamento interno alle disposizioni contenute nei predetti decreti Luogotenenziali è prorogato al 30 giugno 1923.

Art. 2.

Per le Camere di recente costituzione e per quelle che dovessero costituirsi in avvenire, non è assegnato limite di tempo per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali summenzionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 570 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 22 febbraio 1906, n. XLVIII (p. s), col quale la Camera di commercio di Brescia è autorizzata alla riscossione dei diritti di segreteria sugli atti da essa rilasciati;

Vista la deliberazione della Camera predetta in data 30 novembre 1920, colla quale la Camera medesima delibera di aggiungere alla tariffa vigente il diritto di L. 2 per ogni richiesta d'informazioni in genere, e di L. 1 per ogni richiesta di indirizzi, nominativi, rappresentanze, ecc., oltre al diritto di riscossione di speciali diritti per la fornitura di stampati e di pubblicazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa degli atti rilasciati dalla Camera di commercio di Brescia, approvata coll'articolo unico del citato R. decreto 22 febbraio 1906, num. XLVIII, è aggiunta la voce seguente:

a) per informazioni in genere (rimborso spese postali e consultazioni atti), L. 2;

b) per ogni richiesta di indirizzi, nominativi, rappresentanze, ecc., L. 1.

Art. 2.

Alla citata tariffa è aggiunta altresì la seguente, relativa alle richieste di stampati e pubblicazioni:

a) Certificato d'origine, L. 0,10;
b) Domanda d'importazione, L. 0,20;
c) Domanda d'esportazione, L. 0,20;
d) Tariffe di mediazione, L. 0,50;
e) Contratto d'impiego (fasc. 2°), L. 1;
f) Contratto d'impiego (fasc. 3°), L. 1;
g) Catalogo degli importatori, L. 1,50;
h) Catalogo degli esportatori, L. 3;
i) Regolamenti vari, L. 0,50.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del citato decreto 22 febbraio 1906 e del regolamento per la sua applicazione, in quanto non modificate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità di modificare il programma di esame di licenza superiore e magistero di composizione e strumentazione per banda nei Conservatori ed Istituti musicali, per renderlo più consono alle esigenze dell'arte, della cultura e dell'insegnamento;

Udita la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica (sezione musicale);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il programma di licenza superiore e magistero di composizione e strumentazione per banda annesso al Nostro decreto 2 marzo 1899, n. 108, è abolito e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro ministro.

Il provvedimento avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Programma per l'esame di licenza superiore e di magistero di composizione e strumentazione per banda nei Conservatori ed Istituti musicali.

Prima prova.

Composizione di un fugato a quattro parti, di genere libero su tema dato.

Seconda prova.

Composizione, su tema dato, di un'Ouverture abbozzandola per pianoforte.

Terza prova.

Svolgimento e strumentazione per piccola banda di una marcia, su tema dato.

Quarta prova.

a) strumentazione per banda di un frammento dal pianoforte o dall'organo;

b) riduzione per grande banda d'un frammento di partizione per voci e orchestra.

Quinta prova.

Interrogazioni sulla tecnica degli strumenti, sulla storia delle bande e sulle organizzazioni di bande e fanfare.

Per essere ammessi alle suddette prove, occorre presentare il certificato di licenza dal corso di pianoforte complementare superiore, dal corso di storia della musica, oltre a un titolo di cultura letteraria non inferiore, almeno per ciò che riguarda le lettere italiane, la storia al certificato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale o di licenza tecnica, ovvero sostenere un esame corrispondente per ciò che riguarda le lettere italiane e la storia.

Roma, 19 febbraio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
CORBINO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 aprile 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Moglia (Mantova).

SIRE!

Essendosi dimessi 15 dei 20 consiglieri comunali di Moglia, il prefetto di Mantova ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè ravvisandosi d'altronde conveniente e legittimo protrarre più oltre la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 aprile c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Moglia, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2

Il signor dott. Manlio Sissa, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 marzo 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cetona (Siena)

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate dal sindaco di Cetona e per l'allontanamento dal comune di assessori e consiglieri, la Amministrazione venne a trovarsi nella condizione di non poter funzionare, sicchè il prefetto dovette affidare la gestione provvisoria della civica azienda ad un suo commissario.

Non essendo opportuno, date le condizioni dell'ordine pubblico in quel Comune, procedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione, si rende necessario addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la seguente conversione dell'attuale commissario prefettizio in Regio, anche perchè questi, con i poteri più ampi che la legge gli attribuisce, possa condurre a termine l'iniziato riordinamento dell'azienda civica.

A ciò provvede, giusta conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 marzo corr., lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Cetona, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Naitana dott. Gavino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1921, a firma propria e dei ministri del tesoro e per le terre liberate, col quale viene istituita presso questo Ministero una Commissione con lo incarico di fissare la quota percentuale di cui dovranno essere elevate, in rapporto ai prezzi di costruzione, le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2, comma 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 580.

Viste la nota 1° agosto 1921 dell' Ufficio centrale per le nuove Provincie e la nota 20 novembre 1921, n. 168891, del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1920, n. 19933/20351;

DECRETA:

1° La Commissione di cui sopra è costituita come segue:

Grand'ufficiale ingegnere Alberto Rocco, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e

Commendatore avvocato Cesare Squadrilli, capo sezione al Ministero dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Commendator dottore Pericle Cardinali, capo sezione nel Ministero della guerra, comandato a prestare servizio presso il Ministero per le terre liberate, e

Commendator ingegnere Ettore Andreocci, ingegnere capo del Genio civile, comandato a prestare servizio presso il Ministero per le terre liberate, in rappresentanza del Ministero per le terre liberate

Commendator Emidio Ciarrocca, capo divisione nel Ministero del tesoro, e

Dottor Giovanni Acanfora, primo segretario nel Ministero del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Commendator ingegnere Guido Lori, ed in caso di suo impedimento, ingegnere cavaliere ufficiale Erminio Granone, in rappresentanza del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia.

Ingegnere Gualtiero Adami, ed in caso di suo impedimento, ingegnere Annibale Sittoni, in rappresentanza del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina.

2° Presiederà la Commissione il grand'ufficiale ingegnere Alberto Rocco.

3° Assumeranno le funzioni di segretari della Commissione il cav. uff. avv. Giovanni De Michele e l'avv. Giuseppe Toffano, rispettivamente primo segretario e segretario nel Ministero dei lavori pubblici.

Roma, 17 marzo 1922.

Il ministro
RICCIO.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1921, col quale viene istituita una Commissione straordinaria per la revisione delle Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi legalmente costituiti;

Visto il successivo decreto Ministeriale 15 novembre 1921, col quale si determina la composizione della Commissione stessa:

Ritenuta la necessità di prorogare il termine assegnato alla Commissione predetta per formulare le sue conclusioni;

DECRETA:

Il termine prescritto alla Commissione istituita col decreto Ministeriale 3 novembre 1921, per la revisione delle Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi legalmente costituiti, è prorogato di sei mesi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 aprile 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria
(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

De Bonis Antonio, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 26 agosto 1921.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 21 gennaio 1922:

I seguenti ufficiali di complemento nell'arma di artiglieria sono nominati dal 1° marzo 1921 sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922:

Con anzianità 12 agosto 1920:
Orlando Pierino.

Con anzianità 19 novembre 1920:
Vannucchi Francesco.

Con anzianità 25 gennaio 1921:
Mamola Emanuele.

Con anzianità 4 febbraio 1921:
Di Panigai Paolo.

Con anzianità 16 febbraio 1921:
Rolandi Ricci Federico.

(Ruolo tecnico)

Maggiori.

Capone cav. Spartaco, maggiore, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Arma del genio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Ranza cav. Attilio, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Polenghi cav. Silvio, tenente colonnello in aspettativa per motivi speciali. l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 13 febbraio 1922.

Capitani.

Comolli Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 17 novembre 1921 con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1921.

Debernardi Guido, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 26 settembre 1920 relativo al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri dal 1° ottobre 1920.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Borelli Paolo, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda ed inscritto con il suo grado e con anzianità 1° aprile 1919 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 16 ottobre 1921.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Spaziani Icilio, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dall'8 ottobre 1921.

Arma areonautica.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Roasio Mario, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° aprile 1919, con riserva di anzianità relativa.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Ciaccio cav. Tito, maggiore medico a disposizione Ministeriale, cessa di essere a disposizione come sopra dal 23 gennaio 1922.

Rossi cav. Ferruccio, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 24 aprile 1921.

Capitani.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Bugliari Giuseppe, capitano medico, la sua anzianità nel grado di tenente medico in servizio attivo permanente è portata dal 1° maggio 1911 all'11 novembre 1915.

Bugliari Giuseppe, capitano medico, la sua anzianità da capitano medico è portata dal 28 luglio 1918 al 4 marzo 1917 con decorrenza per gli assegni dal 1° aprile 1917.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Capitani.

Con R. decreto del 18 febbraio 1921:

Storaci Gaetano, capitano commissario in aspettativa per motivi speciali dal 1° luglio 1921, dispensato dal servizio attivo permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 ottobre 1921.

Ufficiali sussistenza.

Maggiori.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Chelotti cav. Ernesto, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni età, dal 15 dicembre 1921

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Allegretti cav. Vincenzo, tenente colonnello amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 9 gennaio 1922.

Maggiori.

Bosco cav. Ulrico, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 3 febbraio 1922.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Tosatti cav. Ubaldo, tenente colonnello veterinario, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 16 gennaio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Finelli Lodovico, capitano veterinario in aspettativa per infermità temporanee non proveninenti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 20 gennaio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 1° gennaio 1922:

Marabini Elizio, tenente veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 gennaio 1922.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Malingri Di Bagnolo conte Alessandro, tenente generale, collocato a riposo, con decorrenza dal 15 luglio 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 21 agosto 1921:

Scaglia cav. Pietro, colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 4 maggio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 49	Dinari	—
Londra	83 50	Corone jugoslave	—
Svizzera	362 75	Belgio	157 71
Spagna	290 —	Olanda	7 20
Berlino	6 51	Pesos oro	15 46
Vienna	0 24	Pesos carta	6 80
Praga	36 10	New York	18 71

Oro . . . . 361 01.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 69	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 52	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione).*

Dalla relativa titolare è stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale, decima emissione, n. 39ª, di L. 1000 è stato erroneamente intestato a Bisi Rosina fu Lodovico, minore, sotto la tutela del fratello Bisi Carlo, mentre doveva invece intestarsi a favore di Bisi Maria Francesca, comunemente chiamata Rosina, fu Lodovico, minore, ecc., il resto come sopra.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica di intestazione.

Roma, 5 maggio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1250 — **Data della ricevuta**: 29 maggio 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Firenze — **Intestazione della ricevuta**: Socini Agenore fu Giovanni — **Titoli del Debito pubblico**: al portatore n. 15 — **Ammontare della rendita** L. 2500 — **Consolidato** 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 32).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data della ricevuta: 3 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione della ricevuta: Gioia Antonio fu Vittorio, presidente dell'Asilo infantile di Mortara — Titoli del debito pubblico nominativi 22 — Ammontare della rendita L. 2268 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1 gennaio 1921

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Elenco n. 35 **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	198656	476 —	Ruata *Francesco Arturo* fu Secondo, minore, sotto la patria potestà della madre. Bassino Maria Antonio fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a questa ultima	Ruata *Arturo Francesco* fu Secondo, minore, ecc., come contro.
»	364625	70 —	Musso *Giovanni* fu Giovanni Battista, dom. a Villanova Solaro (Cuneo)	Musso *Angelo* fu Giovanni Battista, dom. a Villanova Solaro (Cuneo).
»	529777	70 —		
»	529778	70 —		
»	530661	70 —		
»	364626	66 50		
»	290325	150 50	Musso *Giovanni-Angelo* fu Giovanni Battista, ecc.	
»	488376	70 —		
»	758388	17 50		
Consolidato 5 0[0	229632	110 —	Scaglione Maggiorina di Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre, *Ferro* Enrica fu Giovanni, domic. in Canelli (Alessandria), con usufrutto vitalizio a *Ferro* Enrica fu Giovanni, vedova di Scaglione Giovanni, dom. in Canelli (Alessandria)	Scaglione Maggiorina di Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre, *Ferrero* Enrica fu Giovanni, domic. in Cancili (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Ferrero* Enrica fu Giovanni, ecc., come contro,
	229631	325 —		
3,50 0[0	411033	35 —	Latino Camillo di Giovanni, dom. a Benevento	Latino Camillo di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Benevento.
Consolidato 5 0[0	4963	410 —	Melotti Giovanni ed Eugenia fu *Luigi Napoleone*, minori, sotto la patria potestà della madre, Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*	Melotti Giovanni ed Eugenia fu *Napoleone*, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomelli Emilia fu Carlo, vedova di Melotti *Napoleone*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti Napoleone.
P. N. 5 0[0	9127	12400 — / 620 —	Melotti Carlo, Giovanni ed Eugenia fu *Luigi Napoleone*, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*, eredi indivisi del detto loro padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti *Luigi Napoleone*	Melotti Carlo, Giovanni ed Eugenia fu Napoleone, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti Napoleone, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Giacomelli Emilia fu Carlo, ved.ª di Melotti Napoleone.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 aprile 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 35) **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	207814	80 —	Bacigalupo *Pierina-Maria* fu *Angelo-Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Monte Teresa fu Alberto-Bartolomeo, ved. Bacigalupo, dom. in Recco (Genova)	Bacigalupo *Maria-Pierina* fu *Luigi-Angelo*, minore, ecc., come contro
»	19572	55 —	Garofolo *Ida* di Felice, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Ripa Teatina (Chieti)	Garofolo *Rosaria-Maria-Ida* di Felice, minore, ecc., come contro
5 0/0 Vecchio	814493	400 —	Anzino Giuseppina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino Con usufrutto vitalizio a Cirio *Luisa* fu *Antonio*, nubile	Anzino Giuseppina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino Con usufrutto vitalizio a Cirio *Luigia* fu *Giovanni*, nubile
3.50 0/0	645816	350 —	Ageno Angelo, *Antonia* e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Battilana *Rachele* di Angelo, vedova Ageno, dom. in Recco (Genova) in parti eguali fra loro	Ageno Angelo, *Maddalena-Caterina-Antonia* e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Battilana *Luigia-Rachele* di Angelo, ved. Ageno, dom. in Recco (Genova) in parti uguali.
»	645817	350 —	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Battilana *Rachele* di Angelo, ved. di Ageno Giacomo, domiciliato in Recco	Intestata come la precedente Con usufrutto vitalizio a Battilana *Luigia-Rachele* di Angelo, ved. di Ageno Giacomo, dom. in Recco
Cons. 5 0/0	126307	350 —	De Felice *Carmela* fu Giovanni moglie di Taglialatela Leopoldo fu Leopoldo, domiciliata a Villaricca (Napoli)	De Felice *Teresa* fu Giovanni, ecc., come contro
»	209355	1000 —	Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. in Marigliano (Caserta) Con usufrutto ad *Ottalagana de Siena Assunta* fu *Nicolangelo* moglie di Ottalagana Giuseppe, dom. in Marigliano (Caserta)	Intestata come contro Con usufrutto a *de Siena Maria Assunta* fu *Nicola Maria*, moglie di *Ottalagana* Giuseppe, dom. in Marigliano (Caserta)
»	182277	1800 —	Cavalli Virginia fu *Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre Taricco Chiarina, ved. di Cavalli *Enrico*, dom. in Torino	Cavalli Virginia fu *Ernesto*, minore, sotto la patria potestà della madre Taricco Chiarina, ved. di Cavalli *Ernesto*, dom. in Torino
3,50 0/0	469308	140 —	De Luigi Alfonsa, Giulia, Romea ed Adriano di *Pasquale*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso De Luigi *Pasquale* fu Giulio, domiciliato a Milano	De Luigi Alfonsa, Giulia, Romea ed Adriano di *Innocente detto Pasquale*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso De Luigi *Innocente o Pasquale* fu Giulio, dom. a Milano
»	779311	38 50	*De Canco* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	*Rocco* Gellio di *Filomeno*, dom. a Valva (Salerno)
Cons. 5 0/0	37626	65 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	*Rocco* Gellio di *Filomeno*, dom. a Valva (Salerno)
»	49104	315 —		
»	49105	20 —		
»	116243	85 —		
»	145212	50 —	*Gellio De Canio* dom. a Valva (Salerno)	
»	176138	290 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva (Salerno)	
»	177936	455 —		
»	200545	350 —	*De Canco* Gellio, dom. a Valva	
»	211606	500 —	*De Canio* Gellio, dom. a Valva	
»	234208	420 —		
3,50 0/0	519121	350 —	Ferrari *Luisa* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Oneglia (Porto Maurizio)	Ferrari *Maria-Luisa* di Carlo, minore, ecc., come contro
»	625051	700 —		
»	653794	700 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto **19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi** interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione **di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni** a questa Direzione generale, **le** intestazioni suddette saranno come sopra **rettificate.**

Roma, 22 aprile 1922. *Il direttore generale*: **GARBAZZI.**

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMINO RAFFAELE, *gerente*.